

## TRIBUNALE DI GENOVA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art 464 *bis* c.p.p., e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

### Premesso

che nei casi previsti all'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di un prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis* comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore ai dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro di Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro di Giustizia, o su delega di quest'uomo, con il presidente del tribunale nel cui circondariato sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto delega, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Claudio Viazzi Presidente del Tribunale di Genova, giusta delega di cui l'atto in premessa, e l'Ente Arkè Onlus Un Dentista per Amico nella persona del legale rappresentante Alessandra Crovetto, nata il 30 maggio 1966 a Genova

si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art.168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività è la sede principale di Chiavari

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per

favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

#### Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. 88/2015.

Attività di segreteria

Cure dentali e lezioni di salute orale se dentisti, odontoiatri o igienisti

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

#### Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dell'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

#### Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Gli oneri sostenuti dall'associazione per la copertura assicurativa per la fornitura di dispositivi di protezione individuale sono rimborsati dai soggetti ammessi allo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

#### Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire relative istruzioni.

I referenti di impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato di procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

#### Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

#### Art. 7

In caso di di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine in cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

#### Art.8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Luogo e data

Genova, 20/6/2016

Il Rappresentante dell'Ente

dott. Alessandra Crovetto



Il Presidente del Tribunale

dott. Claudio Carlo Viazzi





Corso Angelo Gianelli, 38/4  
16043 CHIAVARI (GE)  
Tel: 0185 599487-347 9602102  
Fax: 0185 376315  
[info@associazionearke.it](mailto:info@associazionearke.it)  
[www.associazionearke.it](http://www.associazionearke.it)  
[udentistaperamico@pec.it](mailto:udentistaperamico@pec.it)  
CF: 91038960109  
Iscr.Registro Regionale OdV,  
SS-GE-171-2007 n° 813



**Ill.mo Tribunale di Genova**  
**Dottssa Bianca Berio direttore UEPE**

**OGGETTO: Associazione Arkè Onlus - Dichiarazione di disponibilità all'accoglimento del Lavoro di Pubblica Utilità nelle varie sedi.**

La sottoscritta dott.ssa **Alessandra Crovetto**, in qualità di Presidente dell'Associazione "*Arkè OdV - DXA Un Dentista per Amico*", con sede in Chiavari (GE), Corso Gianelli n. 38/4, anche in virtù della convenzione stipulata con il Tribunale Ordinario di Genova,

dichiara

in riferimento alla convenzione già sottoscritta con codesto Tribunale che i nostri uffici territoriali sono:

- PIEMONTE

**VOL.TO** Sportello Progettazione Sociale

Via Giolitti, 21 - 10123 Torino

N. Verde 800 590000 - Tel. 011. 8138711 - Fax. 011. 8138777

[www.volontariato.torino.it](http://www.volontariato.torino.it) e [www.voltolive.it](http://www.voltolive.it)

- LOMBARDIA

**Dott. Pino Marco La Corte** (dentista Arkè e Presidente Smom, partner di Arkè)

Via Antonio Lecchi, 9 - 20143 Milano

Tel. 02. 832 2272

**Avv. Alessandra Majorana e Fabio Fedi**

Viale Padre Gian Battista Aguggiari, 8 - 21100 Varese

Tel. 0332 286976

- TOSCANA

**C.R.T. Centro Rappresentanze Toscano Srl** (azienda dentale, sostenitrice di Arkè)

Via Sandro Pertini, 31- 57020 Mannaione LI  
Tel. 0586. 679023

- VDA


**NOI E GLI ALTRI** s.c.s. (struttura protetta per minori, servita da Arkè)  
C.so Battaglione Aosta n.77 - 11100 Aosta  
Tel . 0165. 40244

- EMILIA ROMAGNA

**Dott. Cesare Sabbioni** (Commercialista e Consulente Del Lavoro)  
Via Murri 80 - 40128 Bologna  
Tel. 338. 3566988

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si precisa che la persona incaricata di coordinare la prestazione di cui sopra sarà la sig.ra Anna Campici reperibile al seguente recapito telefonico: 0185.599487.

Chiavari, 27 maggio 2019

  
dott.ssa Alessandra Crovetto  
Presidente e Rappresentante Legale

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Enrico S. Ravera

*V. cogli altri*

3.6.19



ASSOCIAZIONE ARKÈ ODV



"UN DENTISTA PER AMICO"

"CHE UOMO È QUELL'UOMO  
CHE NON RENDE IL MONDO MIGLIORE  
AVENDO POSSIBILITÀ E CAPACITÀ DI FARLO?"

Corso Angelo Gianelli, 38/4  
16043 CHIAVARI (GE)  
Tel: 0185 599487-  
347 9602102  
Fax: 0185 376315  
[info@associazionearke.it](mailto:info@associazionearke.it)  
[www.associazionearke.it](http://www.associazionearke.it)  
[undentistaperamico@pec.it](mailto:undentistaperamico@pec.it)  
CF: 91038960109

Iscr. Registro Regionale OdV,  
SS-GE-171-2007 n° 813



con il sostegno della  
REGIONE LIGURIA

Chiavari, 29 novembre 2021

Alle c.a. Presidente del Tribunale di Genova Dott. Enrico Ravera

Gentile Dott. Ravera,

con la presente siamo a scriverLe per informarLa che l'Associazione Arkè OdV, con sede a Chiavari (GE) in Corso A. Gianelli 38/4, tel. 0185/599487, cell. 347/9602102, mail [info@associazionearke.it](mailto:info@associazionearke.it), pec [undentistaperamico@pec.it](mailto:undentistaperamico@pec.it), C.F. 91038960109

è interessata al rinnovo della convenzione con il Tribunale di Genova per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art 464 bis c.p.p., e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Associazione Arkè OdV  
Presidente e Rappresentante Legale  
Dott. Alessandra Crovetto

VISTO PER RINNOVO

Genova, 9.XII.2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
dr. Enrico S. Ravera